

mente del 1376 a di 28 Decembrio et del 1422 di 26 Mazo dal Mazor Consiglio, et sotto di ultimo di Agosto del 1506 per questo Consiglio, per le quale expressamente è statuito che fioli nati e che nascesero de alcun nostro nobile et di femina schiava comprata, per modo alcuno mai non potessero esser provati di esso Mazor Consiglio. Et similmente sono prohibiti da tal prova li fioli nasciuti de alcun nobile nostro et di donna avanti che per lui la fosse sposata. Et parimente quelli che fussero nati de zentilomo et de madre di vil conditione, se 'l padre loro non l' haverà quel zorno istesso del sponalatio denuntià personalmente a li Avogadori de comun. Et pur *cum* tutto ciò si trovano de quelli che a cussi necessari e sancti ordeni hanno contrafatto, di sorte che non si pol dir salvo, esser uno principio et origine di pernitiiosa et pestifera natura, al che è necessario dar opportuno remedio, et però :

L'anderà parte, che tutti quelli che per nobeli nostri sono stà provadi del nostro Mazor Conseio da di ultimo di Agosto 1506 in qua, *ac etiam* quelli i nascimenti de li quali sono descritti ne li libri de la Advocaria de Comun a tale effecto contra la forma di le leze ditte, debano da novo far le sue prove a la presentia del Serenissimo Principe, sei Consegieri et tre capi di questo Conseio, et se 'l fusse cazato over mancasse alcun de questi dieci, debba in loco di quello per tessera intrar de li Conseieri da basso, et quelli che *ut supra* se vorano provar debbano esser introdutti almeno per uno de li Advogadori di comun, quale habbia con si uno de li soi do nodari ordinarii, che debba dar solenne sacramento a tutti
171 * di observar le leze nostre et expresso di dar la ballota contra quelli per chi fussero stà pregati. Dove *in primis* siano lette le tre parte soprascritte, et poi vedute le raxon aziò necessarie et pertinente, dichiarando che li testimoni che saranno examinati, zurar debano a la presentia del Serenissimo Principe et del Collegio sopradito, et non possa alcuno esser provato con meno de li do terzi, che sono balote 7. Et quelli che cazerano a la prova, siano depenati del libro del nostro Mazor Conseio, et siano obligati de novo provarsi quelli che saranno deliberadi per questo Conseio. Et la presente parte e le tre soprascritte siano lette nel nostro Mazor Conseio.

Et die 29 dicta fuit publicata.

1526 die 26 Aprilis. In Consilio X.

Aziò che ne lo advenir debita et opportunamente si possa proveder circa le prove di nobii si avranno

a far, sia statui, che salve et confirmate tutte le leze et ordeni nostri sopra ciò disponenti et al presente non repugnanti, *de coetero*, quando alcun zentilomo nostro contrazerà matrimonio con alcuna dona, et sia di qual grado et condition esser si voglia, si nobile come altra, sia tenuto fra termine di mexe uno da poi el sponalatio darlo in nota a la presentia di tutti tre li Avogadori di comun, et insieme produr doi de li propinqui parenti sui et altri dui da la parte de la dona sposata *ut supra*, che zurino quela esser sua moglie legittima et sposata *ut supra, cum* dechiarir la qualità del padre et condition di essa dona, aziò che se 'l matrimonio non sarà de li prohibiti da le leze nostre, el sia notato sopra uno libro separato da esser deputato a questo; et sia sottoscritto per tutti tre li Avogadori e la nota si habi a far per un de li doi nodari loro ordinari et non altrimenti, nè per alcun altro de ditto officio. Et passato ditto termine di mexe uno, et non essendo stà dato in nota ditto sponalatio et matrimonio, 172 quello non possi più esser acceptato nè adnesso *ex simpliciter officio* di Avogadori di comun, ma quello possi esser deduto almeno per uno dei ditti Avogadori a la presentia del Serenissimo Principe tutti 6 Consegieri et li 3 Cavi de XL, *cum* quelle raxon li parerà, et li ballotar si debbi, et adnesso non si intendi se non *cum* li doi terzi di dito numero di dieci, et in caso che 'l Serenissimo Principe fusse cazato, *aut* per altra causa non si potesse trovar, si debbi ballotar fra ditti sei Consieri et Cai de XL, et cazandosi alcun de Consieri, over non possendo interessar, debino intrar li Consieri inferiori in loco loro, et *similiter* li Cavi di XL inferiori in loco de li Cavi di XL superiori, per tessera, et non s' intendi esser adnesso se non con li do terzi, come è dicto.

Quelli veramente che si maritasseno fora di questa città, siano obligati dar li sui sponalicii in nota a li rectori di quelli lochi sotto la iurisdiction di quali contrazeseno il matrimonio et sponalizio in termine di uno mese; li qual rectori siano tenuti et obligati significar per lettere sue a li Avogadori nostri di comun ditto sponalatio et matrimonio *cum* le condition et qualità et genealogia delle done averano contrato et saranno stà disponstate, et *cum* testimonii idonei dei sponaliti et matrimonii; et li mariti loro, da poi venuti in questa città siano ubligati et tenuti venir *similiter* in termine de un altro mexe a dar ditti matrimoni et sponaliti in nota a li prefati Avogadori di comun, li quali habino ad observar quanto è ditto di sopra di quelli